


# COMUNE DI OLGiate COMASCO



Provincia di Como

## Documento Polizia Idraulica - DPI



## Elaborato normativo

PROFESSIONISTA INCARICATO

**Sf** *Studio Frati*  
*geologia applicata*

Via Faverio 2  
22079 Villa Guardia CO  
Tel. 031-5007224  
mail studio@geofrati.it



REV. N.	DATA	NOTE REVISIONE
0	Settembre 2025	Emissione
1	Aprile 2026	Aggiornamento a seguito di richiesta integrazioni UTR Insubria

## INDICE

<b>TITOLO I. AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E DEFINIZIONI .....</b>	<b>3</b>
ARTICOLO 1. PREMESSA .....	3
ARTICOLO 2. DEFINIZIONI .....	3
ARTICOLO 3. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	9
ARTICOLO 4. FINALITÀ E OBIETTIVI.....	10
ARTICOLO 5. REGIME GIURIDICO.....	11
ARTICOLO 6. COMPETENZE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA .....	12
<b>TITOLO II. FASCE DI RISPETTO.....</b>	<b>14</b>
ARTICOLO 7. TIPOLOGIA.....	14
ARTICOLO 8. MODALITÀ DI MISURA DELLE FASCE DI RISPETTO .....	15
<b>TITOLO III. PRINCIPI DI GESTIONE .....</b>	<b>17</b>
ARTICOLO 9. ALVEO E SPONDE: OPERE E INTERVENTI.....	17
ARTICOLO 10. FASCIA DI RISPETTO: OPERE E INTERVENTI .....	18
<b>TITOLO IV. DIVERSIONE, CHIUSURA, APERTURA E COPERTURA DI UN CORSO D'ACQUA.....</b>	<b>20</b>
ARTICOLO 11. DIVERSIONE DI UN CORSO D'ACQUA.....	20
ARTICOLO 12. CHIUSURA DI UN CORSO D'ACQUA .....	20
ARTICOLO 13. APERTURA DI UN CORSO D'ACQUA.....	21
ARTICOLO 14. SDEMANIALIZZAZIONE DI UN CORSO D'ACQUA.....	21
ARTICOLO 15. COPERTURA DI UN CORSO D'ACQUA .....	21
<b>TITOLO V. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI.....</b>	<b>23</b>
ARTICOLO 16. DEFINIZIONE .....	23
ARTICOLO 17. CRITERI GENERALI.....	23
ARTICOLO 18. SCARICHI SUL SUOLO.....	23
ARTICOLO 19. CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI.....	23
ARTICOLO 20. MODIFICA DELLE CONDIZIONI CHE DANNO LUOGO A SCARICHI.....	24
ARTICOLO 21. RILASCIO DELLA CONCESSIONE IDRAULICA.....	24
ARTICOLO 22. CALCOLO DELLA PORTATA DI SCARICO .....	25
ARTICOLO 23. CARATTERISTICHE PROGETTUALI .....	25
ARTICOLO 24. LIMITI DI ACCETTABILITÀ DEL CORPO RICETTORE .....	26
<b>TITOLO VI. DISCIPLINA DEGLI ATTRAVERSAMENTI .....</b>	<b>27</b>
ARTICOLO 25. DEFINIZIONE .....	27
ARTICOLO 26. ATTRAVERSAMENTI IN SUBALVEO .....	27
ARTICOLO 27. ATTRAVERSAMENTI AEREI.....	27
ARTICOLO 28. ATTRAVERSAMENTI AEREI DI LINEE TECNOLOGICHE SOSPESE .....	28
ARTICOLO 29. CARATTERISTICHE PROGETTUALI .....	29
<b>TITOLO VII. DISCIPLINA DELLE DERIVAZIONI.....</b>	<b>30</b>
ARTICOLO 30. DEFINIZIONE .....	30
ARTICOLO 31. PROCEDURE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI .....	30
ARTICOLO 32. CARATTERISTICHE PROGETTUALI .....	30
<b>TITOLO VIII. DISCIPLINA DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA .....</b>	<b>31</b>
ARTICOLO 33. DEFINIZIONE .....	31

---

ARTICOLO 34. RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA .....	31
ARTICOLO 35. CARATTERISTICHE PROGETTUALI .....	32
<b>TITOLO IX. CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA .....</b>	<b>33</b>
<b>TITOLO X. DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DI MATERIALI IN ALVEO .....</b>	<b>34</b>
ARTICOLO 36. RIMOZIONE DI MATERIALI INERTI .....	34
ARTICOLO 37. RIMOZIONE DI MATERIALE VEGETALE .....	35
<b>TITOLO XI. RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.....</b>	<b>35</b>
<b>TITOLO XII. PROCEDURE DI RILASCIO PROVVEDIMENTI .....</b>	<b>35</b>
ARTICOLO 38. RILASCIO DI CONCESSIONE E/O NULLA OSTA IDRAULICO .....	35
ARTICOLO 39. RILASCIO DI PROVVEDIMENTI SU CORSI D'ACQUA A CONFINE COMUNALE ...	35
ARTICOLO 40. INTERVENTI D'URGENZA .....	36
<b>TITOLO XIII. NORME SPECIALI .....</b>	<b>36</b>
ARTICOLO 41. CONVENZIONI CON COMUNI LIMITROFI .....	36
<b>TITOLO XIV. ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE.....</b>	<b>37</b>

## TITOLO I. AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ E DEFINIZIONI

### ARTICOLO 1. PREMESSA

Il presente elaborato, redatto ai sensi della d.g.r. 16/12/2024 - n. XII/3668, sostituisce in toto il volume “Regolamento di polizia idraulica” facente parte dello Studio del Reticolo Idrico Minore. Nel presente documento sono riportate le norme per regolamentare l’attività di “polizia idraulica”, intesa come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici superficiali appartenenti al reticolo idrico minore, di competenza comunale.

### ARTICOLO 2. DEFINIZIONI

**Acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.<sup>(1)</sup>

**Acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.<sup>(1)</sup>

**Acque reflue urbane:** miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.<sup>(1)</sup>

**Acque sotterranee:** le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo.<sup>(1)</sup>

**Agglomerato:** area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente ed economicamente, in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale.<sup>(1)</sup>

**Alveo di un corso d'acqua**<sup>(3)</sup>: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

**Area inondabile:** porzione della regione fluviale compresa tra l'alveo di piena e il limite dell'area inondabile per una piena straordinaria di assegnato tempo di ritorno; sotto l'aspetto idraulico l'area svolge, in caso di piena, funzioni di invaso e laminazione ma è scarsamente contribuyente al moto. La delimitazione è normalmente costituita da rilievi morfologici naturali a quote superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena considerata.

**Argine:** struttura di forma trapezoidale che ha la funzione di contenere le piene di un corso d'acqua.

**Autorità idraulica**<sup>(3)</sup>: rappresenta il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica.

L'Autorità Idraulica per il reticolo idrico principale è Regione Lombardia;

per il reticolo idrico minore sono i Comuni (ai sensi dell'art. 3, c. 114, L.R. 1/2000);

per i canali di bonifica e/o irrigazione sono i Consorzi di Bonifica (ai sensi dell'art. 85, c. 5, L.R. 31/2008).

Per i corsi d'acqua individuati nell'Allegato B della d.g.r. di riferimento, le funzioni di Autorità idraulica per le attività di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali sono attribuite ad AIPO.

**Autorizzazione provvisoria**<sup>(3)</sup>: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

**Bacino idrografico:** il territorio dal quale le acque pluviali o di fusione delle nevi e dei ghiacciai, defluendo in superficie, si raccolgono in un determinato corso d'acqua direttamente o a mezzo di affluenti, nonché il territorio che può essere allagato dalle acque del medesimo corso d'acqua, ivi compresi i suoi rami terminali con le foci in mare ed il litorale marittimo prospiciente; qualora un territorio possa essere allagato dalle acque di più corsi d'acqua, esso si intende ricadente nel bacino idrografico in cui il bacino imbrifero montano ha la superficie maggiore.<sup>(4)</sup>

**Bacino imbrifero:** porzione di territorio nella quale si raccolgono naturalmente le acque piovane che alimentano un fiume o un torrente.

**Coefficiente di Deflusso:** rapporto tra il volume d'acqua defluito e quello affluito al reticolo idrografico.

**Concessione idraulica**<sup>(3)</sup>: è l'atto necessario, rilasciato dall'Autorità idraulica competente, per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o private, che intendono occupare aree demaniali.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- *Concessione idraulica con occupazione fisica di area demaniale:* quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. E' soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato secondo le modalità indicate nell'allegato F.

- *Concessione idraulica senza occupazione fisica di area demaniale*: quando gli interventi o l'uso non interferiscono direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

**Complesso della demanialità idrica**<sup>(2)</sup>: è composto dall'alveo del corso d'acqua e dalla massa liquida che vi scorre, appartenenti al demanio dello Stato.

**Corso d'acqua**: tutto quanto riguarda sia la sede di scorrimento delle acque (alveo), che il complesso fluviale generale costituito da "sponde", "argini", ecc., secondo una varia terminologia che concorre ad individuare il concetto geografico di fiume, torrente ed altro<sup>(5)</sup>. Si identificano quindi corsi d'acqua naturali o seminaturali (come fiumi, torrenti, rii, ecc.) o corsi d'acqua artificiali (come i canali di bonifica, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di acque reflue urbane e di acque reflue industriali.<sup>(5)</sup>

**Demanio fluviale o aree del demanio idrico**: fanno parte del demanio fluviale quelle aree iscritte alla partita catastale "particelle esenti da estimo" (sulla mappa catastale normalmente prive di numero di particella) correlate alla presenza di acqua (canali maestri per la condotta delle acque, alveo di fiumi e torrenti, la superficie dei laghi pubblici, ecc.) e per le quali si applica il regime giuridico previsto dall'articolo 823 del Codice Civile.<sup>(8)</sup>

**Demanio idrico**<sup>(3)</sup>: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «*appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ...*». Pertanto, fanno parte del Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144. comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

**Difesa idraulica:** combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative aventi la finalità di difendere il territorio da allagamenti e ristagni di acque comunque generati, onde consentire in via ordinaria l'utilizzo produttivo e residenziale del territorio.

**Diversione di un corso d'acqua:** modifica dell'andamento del corso d'acqua che può avvenire per cause naturali o antropiche.

**DPI:** Documento di Polizia Idraulica.

**Fasce di rispetto del demanio idrico:** aree afferenti al demanio idrico che, per ragioni di interesse generale o di tutela della pubblica incolumità (ovvero mantenimento dell'efficienza del corso d'acqua) o di conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze, sono sottratte al libero intervento dell'uomo e poste sotto il controllo delle amministrazioni pubbliche competenti.

**Fontanile:** è una sorgente di acqua dolce di origine naturale, talvolta fatta emergere dall'uomo, tipica dei terreni di piana alluvionale. L'uso del termine risorgiva è corretto quando l'affioramento è spontaneo, mentre si dovrebbe usare il termine fontanile quando l'affioramento è di origine antropica.

**Invarianza idraulica<sup>(7)</sup>:** principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione.

**Invarianza idrologica<sup>(7)</sup>:** principio in base al quale sia le portate, sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione.

**Muro spondale:** opera di contenimento dei terreni posti a ridosso dell'alveo e/o opera di difesa idraulica che delimita l'area di pertinenza idraulica in riferimento ad eventi di piena ordinaria.

**Nulla-osta idraulico<sup>(3)</sup>:** è il provvedimento che consente di eseguire opere nella fascia di rispetto di 10 m (se non ridelimitati ai sensi dell'art. 96 c. f) del R.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi

di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non è soggetto al pagamento di canone demaniale. Il Nulla-osta di natura idraulica rappresenta un provvedimento del tutto autonomo e diverso dall'assenso di natura urbanistica, edilizia o ambientale.

**Opere di bonifica:**

- opere di presidio e difesa idrogeologica poste sulle pendici, eventualmente connesse al reticolo delle acque superficiali;
- opere pubbliche di approvvigionamento, sollevamento, regolazione e distribuzione delle acque irrigue;
- opere pubbliche finalizzate ad assicurare la funzionalità della rete scolante del territorio, incluse le aste del reticolo minore, le connesse opere e manufatti di regolazione e difesa, gli impianti idrovori, le infrastrutture necessarie per il funzionamento e lo svolgimento delle attività di vigilanza;
- le opere private obbligatorie necessarie per la funzionalità delle opere pubbliche.

**Parere di compatibilità idraulica<sup>(3)</sup>:** valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa l'area del demanio idrico fluviale e/o la fascia di rispetto di un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opera in quanto costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale indispensabile al rilascio di un'eventuale concessione.

**Piena ordinaria:** livello o portata di piena in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi<sup>(6)</sup>.

**Polizia idraulica<sup>(3)</sup>:** attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

**Recinzione amovibile:** recinzione facilmente rimovibile per operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sul corso d'acqua, con struttura imbullonata a fondazione posta a quota non superiore al piano campagna, o inserita in bussole immorsate nel terreno.

**Rete fognaria:** il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale<sup>(1)</sup>.

**Reticolo di bonifica:** corsi d'acqua artificiali e/o naturali, strettamente interconnessi con prevalenti funzioni di irrigazione e di difesa idraulica di bonifica la cui manutenzione e gestione sono affidate ad appositi consorzi.

**Reticolo idrografico:** l'insieme degli elementi naturali o artificiali, demaniale e non, che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico, a prescindere dal carattere di perennità delle portate<sup>(1)</sup>.

**Reticolo minore:** corsi d'acqua non appartenenti al reticolo principale o gestiti da consorzi di bonifica/irrigazione, con alveo morfologicamente evidente, nei quali sia presente o potenzialmente presente acqua in caso di eventi meteorici.

**Reticolo principale:** corsi d'acqua riportati nell'allegato A della d.g.r. XII/3668 del 16/12/2024 e s.m.i., che possiedono i requisiti elencati nella d.g.r. 22 dicembre 1999, n. VI/47310. L'identificazione del reticolo principale è stata effettuata dalle strutture delle sedi territoriali di Regione Lombardia.

**Scarico:** qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione<sup>(1)</sup>.

**Superficie interessata dall'intervento<sup>(9)</sup>:** somma delle superfici, di una porzione di territorio, che vengono trasformate attraverso uno o più interventi che richiedono, singolarmente o complessivamente, l'applicazione delle misure di invarianza idraulica ed idrologica.

**Superficie scolante impermeabile dell'intervento<sup>(9)</sup>:** superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata dall'intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale.

**Tombinatura:** copertura di un corso d'acqua con tombini. Ai sensi delle presenti norme si assimila a tombinatura qualunque opera di copertura di un corso d'acqua, indipendentemente dalla tecnica impiegata.

#### NOTE

- 1 Definizione tratta da D. Lgs. 152/2006, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche
- 2 Definizione tratta da "Criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia idraulica di competenza comunale" – Allegato D d.g.r. 23 ottobre 2015 – n. X/4229
- 3 Definizione tratta da "Linee Guida di Polizia Idraulica" – Allegato E d.g.r. 24 ottobre 2018 – n. XI/698.
- 4 Definizione tratta dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"
- 5 Definizione ricavata dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n. 48 del 21 febbraio 1977
- 6 Definizione tratta da "Memorie e studi idrografici", Ministero LL.PP., Consiglio Superiore LL.PP., Servizio Idrografico, 1928.
- 7 Definizione tratta da Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua".
- 8 All'articolo 947 del Codice Civile è riportata la dicitura "beni del demanio idrico".
- 9 Regolamenti regionali per l'applicazione del principio di invarianza idraulica ed idrologica.

### ARTICOLO 3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti norme disciplinano:

- le modalità d’uso del complesso della demanialità idrica riferita reticolo idrico minore;
- le modalità d’uso dei terreni delle fasce di rispetto del reticolo idrico minore;
- la realizzazione di opere e interventi che interferiscono con il demanio idrico riferito al reticolo idrico minore e delle relative fasce di rispetto idraulico;
- gli scarichi idrici relativamente alla sola compatibilità della quantità di acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo idrico minore.

L’ambito territoriale d’applicazione delle presenti norme è quello del territorio comunale di Olgiate Comasco (CO), limitatamente alle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo minore, inclusi i corsi d’acqua con ruolo di confine. Per questi ultimi si dovrà fare riferimento anche ai contenuti della convenzione da sottoscrivere con i comuni limitrofi (come riportato al Titolo XIII).

Nel territorio comunale di Olgiate Comasco è presente un corso d’acqua appartenente al reticolo idrico principale (Torrente LURA - CO018).

Fanno parte del reticolo idrico minore del comune di Olgiate Comasco i corsi d’acqua identificati nella tabella seguente.

COD_RIM	Nome corso d’acqua	Foce
03013165_0001	-	Torrente Lura
03013165_0002	-	03013165_0001
03013165_0003	Torrente Antiga	Esterna al comune
03013165_0004	Torrente Lura di Albiolo	Torrente Lura
03013165_0005	-	Torrente Antiga
03013165_0006	-	03013165_0005
03013165_0007	-	Torrente Antiga
03013165_0008	-	Torrente Antiga
03013165_0009	-	Torrente Antiga
03013165_0010	-	Spaglia
03013165_0011	-	Rete acque chiare
03013165_0012	-	Area umida
03013165_0013	Torrente Riale	Torrente Lura
03013165_0014	-	Torrente Riale

Nelle tavole grafiche 1a e 1b sono riportati anche gli elementi antropici, quali scoline, terminali di scolmatori, ecc.

Tali elementi, pur non essendo soggetti alla fascia di rispetto idraulico in quanto non appartenenti al reticolo idrico comunale, devono comunque essere gestiti dai proprietari, al fine di garantirne il mantenimento dell'efficienza idraulica.

Nelle tavole 3a e 3b sono invece individuati i tratti demaniali non più funzionali dal punto di vista idraulico.

Questi elementi, attualmente riconducibili al demanio dello Stato, possono essere acquisiti da soggetti privati tramite l'Agenzia del Demanio.

## ARTICOLO 4.FINALITA' E OBIETTIVI

Attraverso l'applicazione delle presenti norme si vuole garantire un livello di sicurezza adeguato riguardo ai fenomeni di dissesto idraulico-idrogeologico e favorire la fruizione e riqualificazione ambientale delle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo idrico minore. Tutto ciò può avvenire attraverso il ripristino degli equilibri idrogeologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione dell'uso del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi.

Limitatamente al reticolo idrico minore, le finalità richiamate sono perseguite mediante:

- l'adeguamento della pianificazione urbanistico - territoriale;
- la definizione del quadro del rischio idraulico ed idrogeologico;
- la costituzione di vincoli, di prescrizioni, di incentivi e di destinazioni d'uso del suolo in relazione al diverso grado di rischio;
- l'individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti di ogni tipo, anche edilizi, che determinino rischi idrogeologici, anche con finalità di rilocalizzazione;
- la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità delle aree;
- la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti, in funzione del grado di sicurezza compatibile e del loro livello di efficienza ed efficacia;
- la definizione di nuovi sistemi di difesa, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto, in relazione al grado di sicurezza da conseguire.

## ARTICOLO 5. REGIME GIURIDICO

Sono da ritenersi *demaniali*:

- i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;

Sono altresì considerati *demaniali*, anche se artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari, e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Chiarito che tutte le acque appartengono al demanio dello Stato, occorre definire l'estensione del complesso delle pertinenze dell'acqua demaniale, anch'esse demaniali. A tale proposito si sottolinea che i corsi d'acqua si compongono, oltre che dalla massa liquida, anche dall'alveo ed il tutto va a formare il complesso della demanialità idrica.

L'alveo di un corso d'acqua è formato dallo spazio di terreno scavato naturalmente dal deflusso delle acque, o dall'opera dell'uomo, e dalle stesse occupato durante il periodo di piena normale (ordinaria) e non eccezionale.

Lo spazio di terreno che, nei corsi non arginati è occupato dalla piena eccezionale, viene denominato riva interna, e la zona che ad essa è contigua, riva esterna.

Gli argini sono quelle opere artificiali che vengono costruite contro le possibili piene. Sono senz'altro attribuibili al complesso della demanialità idrica le rive interne, mentre gli argini, considerati elementi non essenziali del corso d'acqua, e più ancora le rive esterne, possono rimanere di proprietà privata, seppure oberate di servitù pubblica.

Se gli argini sono costruiti o espropriati dalla P.A. devono ritenersi anch'essi demaniali (pubblici) ancorché non facenti strettamente parte "ab origine" del complesso del demanio idrico ma acquisti al demanio per specifico procedimento amministrativo.

Relativamente ai terreni ricadenti entro le fasce di rispetto idraulico (definite ai successivi articoli), fatto salvo che appartengano al demanio fluviale, sono beni immobili i cui proprietari hanno il diritto di godere e disporre in modo pieno ed esclusivo, subordinatamente all'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico. I vincoli su questi terreni sono imposti per lo stretto rapporto pertinenziale con il demanio idrico e sono finalizzati a fornire un più alto grado di protezione e tutela per quest'ultimo, oltre che per ragioni di interesse generale e/o di tutela della pubblica incolumità (ovvero mantenimento dell'efficienza del corso d'acqua) e/o di conservazione e protezione dei caratteri naturali fondamentali dei corsi d'acqua e delle relative pertinenze.

## **ARTICOLO 6. COMPETENZE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA**

Così come disposto dalla normativa nazionale vigente (Articoli 915, 916, 917 Codice Civile, Art.12 R.D. 523/1904) gli interventi di manutenzione di sponde ed argini dei corsi d'acqua (pulizia, riparazioni, ricostruzioni, rimozioni di ingombri, ecc.) e le opere di difesa dei fondi dai corsi d'acqua sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti.


I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà.

Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo provvedimento dovrà essere ottenuto preventivamente.

La manutenzione dell'alveo di piena ordinaria rimane a carico dell'Autorità Idraulica competente (Comune).

Nel caso la distruzione degli argini, il franamento delle sponde e la variazione o l'ingombro del corso delle acque derivino dall'incuria di un proprietario, le spese di conservazione, di ricostruzione o di riparazione gravano esclusivamente sul proprietario stesso.

Per quanto riguarda le definizioni di sponda ed alveo si riporta di seguito un disegno schematico che esemplifica l'assetto morfologico fluviale.



*Schema assetto morfologico fluviale*

## TITOLO II. FASCE DI RISPETTO

### ARTICOLO 7. TIPOLOGIA

Nell'ambito del presente documento è stata individuata una fascia di rispetto idraulico dei corsi d'acqua inclusi nel reticolo idrico minore di Olgiate Comasco, caratterizzata da un determinato grado di controllo e da una specifica disciplina.

Le fasce di rispetto sono riportate sugli elaborati grafici, redatti in scala 1:5.000 per tutto il territorio comunale.

La FASCIA DI RISPETTO comprende le aree di stretta pertinenza idraulica e rappresenta, a tutti gli effetti, la fascia di rispetto idraulico definita dal R.D. 523/1904, riassumendone le principali caratteristiche e limitazioni.

Tale fascia è individuata al fine di:

- ◆ tutelare la pubblica incolumità;
- ◆ garantire l'accessibilità per lavori di manutenzione, fruizione e riqualificazione dei corsi d'acqua;
- ◆ consentire la naturale evoluzione dei processi morfogenetici dei corpi idrici superficiali (erosione, divagazione ecc.).

La fascia di rispetto è collocata in adiacenza all'alveo, ricomprende le sponde, è sempre presente sia in destra che in sinistra idrografica ed è caratterizzata da un'ampiezza pari a 10 m.

L'Autorità idraulica potrà definire fasce di rispetto anche in deroga. Tale deroga potrà avvenire solo previa redazione di appositi studi idraulici e idrogeologici ai sensi Direttiva IV dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo) "*Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B*" e della d.g.r. 30 novembre 2011 n. 2616 "*Aggiornamento dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio*" in attuazione dell'articolo 57 comma 1 della legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 (con particolare riferimento all'Allegato 4 - Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da esondazione).

In ogni caso, la fascia di rispetto in deroga non potrà mai avere ampiezza inferiore a 5 metri.

L'eventuale riduzione dell'ampiezza della fascia di rispetto si configura come variante al presente Documento di Polizia Idraulica e dovrà, quindi, seguire l'iter normativo previsto.

## ARTICOLO 8. MODALITA' DI MISURA DELLE FASCE DI RISPETTO

I limiti delle fasce di rispetto si individuano su base o geometrica, o morfologica, o ambientale.

L'indicazione della fascia di rispetto riportata sulle tavole grafiche è indicativa unicamente della classe di ampiezza, e non ha pertanto valenza cartografica.

In considerazione del regime prevalentemente torrentizio dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, della irregolare distribuzione e tipologia delle opere di difesa e regolazione, l'ampiezza della fascia di rispetto decorre da elementi fisici/morfologici facilmente individuabili in sito.

Il limite esterno della fascia di rispetto deve essere definito sul terreno, a partire dal piede originale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa.

Nel caso siano presenti opere di difesa spondale (es. muri spondali o scogliere), la fascia di rispetto sarà misurata a partire dalla sommità di tali manufatti.





Il limite interno della fascia di rispetto idraulico corrisponde al limite esterno dell'alveo.

Sulle tavole grafiche del Documento di Polizia Idraulica sono riportati con linea tratteggiata i tratti dei corsi d'acqua tominati. Il tracciato è da considerarsi indicativo e, per la delimitazione della fascia di rispetto, sarà necessaria una ricognizione dello stato di fatto mediante rilievo strumentale.

Quando le sponde incise non sono ben identificabili, in quanto parte integrante del versante, come previsto dalla normativa regionale di riferimento, nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate facendo riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria che deve essere di volta in volta determinata.

Per la corretta delimitazione delle fasce di rispetto in sito si deve far riferimento agli schemi generali riportati di seguito.





## TITOLO III. PRINCIPI DI GESTIONE

### ARTICOLO 9. ALVEO E SPONDE: OPERE E INTERVENTI

Come previsto dall'art. 93 del R.D. n. 523/1904, nessuno può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

All'interno dell'alveo, sulle relative sponde e sulle opere di difesa (sino alla linea di decorrenza della fascia di rispetto) sono consentite le seguenti opere:

- ◆ opere di regimazione, difesa e sistemazione idraulica;
- ◆ attraversamenti con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- ◆ attraversamenti con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazioni;
- ◆ tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- ◆ attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere afferenti al reticolo idrico minore;
- ◆ piste di salita o discesa in alveo per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ◆ scavi e demolizioni solo se inseriti in interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica adeguatamente progettati;
- ◆ opere di attraversamento (ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali, strade per piste ciclabili, guadi, sottopassi pedonali, ecc.);
- ◆ manufatti per lo scarico in alveo;
- ◆ opere per la derivazione di acque superficiali;
- ◆ opere per la copertura dei corsi d'acqua imposte da ragioni di tutela della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. 152/2006.

Per quanto concerne le attività, sono consentite le manutenzioni ordinarie e straordinarie sul corso d'acqua e sulle opere afferenti.

Non sono consentite:

- ◆ le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;
- ◆ lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti;
- ◆ il pascolo e la permanenza del bestiame;
- ◆ gli scavi e lo movimento terra se non finalizzati alla realizzazione delle opere consentite;

- ◆ le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti.

In generale, è vietato qualsiasi intervento che limita la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque.

Per quanto non compreso, si fa riferimento al Codice civile, e in particolare agli articoli 868, 915, 916 e 917 e alla d.g.r. 16 dicembre 2024 - n. XII/3668 e s.m.i..

Per quanto riguarda le opere e le occupazioni senza autorizzazione idraulica realizzate all'interno dell'alveo o sulle sponde vigono le disposizioni di cui all'art. 11 della l.r. n. 4/2016.

Tutti gli interventi in alveo e sulle sponde che, in qualche modo, modificano il regime idraulico del corso d'acqua e/o determinano occupazione di demanio fluviale, sono soggetti al rilascio di Concessione demaniale da parte del Comune.

Le difese radenti, che non modificano la geometria del corso d'acqua, non riducono in alcun modo la sezione libera di deflusso e non occupano area demaniale, e tutti gli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale sono soggetti al rilascio di Nulla osta idraulico da parte del Comune.

## **ARTICOLO 10. FASCIA DI RISPETTO: OPERE E INTERVENTI**

Le opere e gli interventi consentiti all'interno della fascia di rispetto sono:

- ◆ lavori e attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sul corso d'acqua e sulle opere afferenti;
- ◆ opere di regimazione, difesa e sistemazione idraulica;
- ◆ formazione di piste di salita o discesa in alveo;
- ◆ scavi e demolizioni a distanza non inferiore di 4 m dalla linea di decorrenza della fascia di rispetto (vedi articolo 8 delle presenti norme) o nell'ambito di lavori di sistemazione idraulica;
- ◆ manufatti per lo scarico in alveo;
- ◆ opere di attraversamento (ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali, strade per piste ciclabili, guadi, sottopassi pedonali, ecc.);
- ◆ manufatti di derivazione di acque superficiali;
- ◆ recinzioni amovibili (vedi definizione) posizionate ad una distanza di almeno 5 m dalla linea di decorrenza della fascia di rispetto (vedi articolo 8 delle presenti norme). Nell'ambito di lotti interclusi sia verso monte, sia verso valle, è possibile posizionare recinzioni amovibili in allineamento all'esistente, mantenendo un libero accesso all'alveo per ciascuna proprietà;

- ◆ costruzione di pali o tralicci asserviti a linee tecnologiche sospese ad una distanza non inferiore a 5 m dalla linea di decorrenza della fascia di rispetto;
- ◆ ristrutturazione e realizzazione di infrastrutture lineari a rete e relativi impianti, riferite a servizi pubblici quali fognature, gasdotti, metanodotti, acquedotti, linee elettriche, linee telefoniche, ecc.;
- ◆ interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro e risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione che non comportino aumenti volumetrici o di capacità insediativa all'interno della fascia di rispetto. Per tali interventi in ogni caso vigono le disposizioni dell'art. 11 della l.r. 4/2016;
- ◆ interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
- ◆ interventi di demolizione senza ricostruzione;
- ◆ interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori di interferenza antropica incompatibili con la corretta funzionalità idraulica del corso d'acqua;
- ◆ piantumazione di specie vegetali inserita in progetti di rinaturalizzazione del corso d'acqua;
- ◆ piantumazione di alberi e siepi e qualunque altra coltivazione purché non impedisca l'accesso ed il transito ai mezzi di intervento, e purché sia posta ad una distanza non inferiore a 4 m della linea di decorrenza della fascia di rispetto;
- ◆ formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- ◆ interventi o gli usi occasionali che interessano la fascia di rispetto, ma non generano interferenze significative con il deflusso idrico (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc);
- ◆ installazione di serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter l.r. n. 12/2005) secondo quanto previsto dalla d.g.r. 25 settembre 2017 n. X/7117 (Allegato A, paragrafo 5 - distanze di rispetto);
- ◆ lavori e opere così come da art. 5.2 della d.g.r. 18 dicembre 2017 - n. X/7581 e s.m.i..

Le opere e le attività realizzate in fascia di rispetto che non occupano aree demaniali sono soggette al rilascio di Nulla Osta idraulico da parte del Comune.

Le opere e le attività realizzate in fascia di rispetto che occupano aree demaniali sono soggette al rilascio di Concessione demaniale da parte del Comune.

Per quanto riguarda le opere, occupazioni, senza autorizzazione idraulica, realizzate all'interno delle fasce di rispetto vigono le disposizioni di cui all'art. 11 della l.r. n. 4/2016.

## TITOLO IV. DIVERSIONE, CHIUSURA, APERTURA E COPERTURA DI UN CORSO D'ACQUA

Una diversione, chiusura o apertura di un corso d'acqua appartenente al reticolo idrico minore comporta necessariamente un formale adeguamento della cartografia dello DPI, in riferimento all'andamento planimetrico dei vincoli di natura idraulica presenti, mentre non produce alcuna modifica al presente elaborato normativo.

### ARTICOLO 11. DIVERSIONE DI UN CORSO D'ACQUA

Per il rilascio dell'autorizzazione relativa alla diversione di un corso d'acqua è necessario produrre un progetto idraulico ed idrogeologico, che definisca in dettaglio le modalità di esecuzione dell'intervento e le analisi idrauliche necessarie alla verifica della compatibilità.

In particolare, sarà necessario:

- valutare tutte le possibili soluzioni che non comportino la necessità di tale intervento;
- indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto richiedente, dimostrare che la diversione non è idraulicamente di pregiudizio verso terzi sulla base di elementi di natura tecnica inconfutabili;
- certificare il corretto dimensionamento idraulico dell'intervento;
- dimostrare che non derivi un incremento dei costi di manutenzione a carico della Pubblica Amministrazione
- dimostrare che l'opera non sia di pregiudizio per la conservazione e la protezione dei caratteri naturali fondamentali e delle relative pertinenze nei tratti a monte ed a valle.

Il sedime dell'alveo del nuovo tracciato dovrà essere in ogni caso inserito nel demanio fluviale tramite le procedure di legge vigenti e secondo la prassi dell'Agenzia del Demanio.

Nel caso i fini della diversione siano di interesse privato è necessario, inoltre, ottenere l'accettazione scritta della servitù derivante dalla diversione stessa da parte dei proprietari dei terreni ricadenti all'interno della fascia di rispetto del nuovo corso.

Al termine dell'iter autorizzativo, dovrà essere effettuata una variante di adeguamento al presente Documento di polizia idraulica, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

### ARTICOLO 12. CHIUSURA DI UN CORSO D'ACQUA

E' vietata la chiusura di qualsiasi corso d'acqua con accertata funzionalità idraulica.

Per i corsi d'acqua che, per cause naturali o per modifiche del regime idrico a seguito di interventi di sistemazione idraulica autorizzati, divenissero privi di funzionalità idraulica, l'abbandono è consentito solo a seguito di pronuncia dell'Autorità Idraulica competente.

In caso di presenza di sedime appartenente al demanio fluviale, l'abbandono può essere effettuato solo a seguito di apposito atto di sdemanializzazione.

### **ARTICOLO 13. APERTURA DI UN CORSO D'ACQUA**

La formazione di nuovi corsi d'acqua è ammessa con autorizzazione da parte del Comune e fatto salvo ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente Competente.

Essa deve avvenire senza pregiudizio nei confronti di altri corsi d'acqua, o dell'efficienza di fontanili od opere di derivazione delle acque superficiali e sotterranee preesistenti, prevedendo l'impiego di materiali di durata elevata e con idonee caratteristiche per il reinserimento ambientale delle opere o per la formazione di nuovi ambienti perifluviali.

Dovranno essere eseguite le procedure di demanializzazione del sedime del nuovo corso d'acqua, secondo le modalità di legge e secondo la prassi dell'Agenzia del Demanio.

Al termine dell'iter autorizzativo, dovrà essere effettuata una variante di adeguamento al presente Documento di Polizia Idraulica secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

### **ARTICOLO 14. SDEMANIALIZZAZIONE DI UN CORSO D'ACQUA**

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali, dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio competenti per territorio. L'amministrazione comunale dovrà in tal caso allegare il nulla-osta idraulico.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 115, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, le aree del demanio fluviale di nuova formazione (ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37) non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

### **ARTICOLO 15. COPERTURA DI UN CORSO D'ACQUA**

Ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. 152/2006, è vietata la copertura dei corsi d'acqua, con esclusione dei casi di realizzazione di discariche e tutela della pubblica incolumità, fatti che devono essere in ogni caso accertati dalla Pubblica Autorità competente.

Nei casi ammessi, le opere di copertura possono essere concesse, fatto salvo l'osservanza di ulteriori prescrizioni da parte dell'Ente competente, se progettate sulla base dei seguenti requisiti tecnici minimi inderogabili:

- ◆ la sezione di deflusso netta interna deve essere determinata in base a specifiche verifiche di

compatibilità idraulica e, comunque, deve avere dimensioni minime tali da permetterne una agevole ispezionabilità;

- ◆ deve essere previsto un pozzetto di ispezione ogni 50 metri di sviluppo del tratto tombinato, o con interasse minore se l’Autorità di Polizia idraulica lo ritiene necessario a seguito dall’analisi progettuale;
- ◆ deve essere predisposto un programma di mantenimento dell’opera che preveda, tra l’altro, la pulizia almeno due volte all’anno e, comunque, ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- ◆ devono essere previste opere di intercettazione del trasporto di fondo e flottante nelle zone di imbocco. Di dette opere deve essere predisposto un adeguato programma di manutenzione.

Il progetto deve essere accompagnato da una verifica idraulica attestante che le nuove opere siano state dimensionate considerando una portata di deflusso ( $Q_{prog}$ ) non inferiore a quella determinata per una piena con tempo di ritorno centennale ( $Q_{100}$ ), aumentata del 20%. Tale valore può essere ricavato dalla seguente formula:  $Q_{prog} = Q_{100} \times 1.2$ .

\*\*\*\*\*

Per quanto concerne i tratti coperti esistenti, sono ammessi interventi di rifacimento e adeguamento idraulico che dovranno in ogni caso essere progettati sulla base dei criteri sopra riportati.

La gestione dei tratti di corsi d'acqua coperti o tombinati, che include interventi di manutenzione volti a garantire la funzionalità idraulica e la sicurezza, rispettando al contempo l'ambiente, è sempre a carico del proprietario dell’opera di tombinatura. Questi interventi possono comprendere la pulizia del canale, la rimozione di detriti e vegetazione e il controllo di eventuali fenomeni erosivi.

Non potranno essere richiesti all’Autorità idraulica risarcimenti per danni legati alla non corretta progettazione e gestione dei tratti coperti esistenti.

## TITOLO V. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

### ARTICOLO 16. DEFINIZIONE

Per “scarico” si intende una qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide e semiliquide nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche se sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

### ARTICOLO 17. CRITERI GENERALI

Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.

Al Comune compete l'autorizzazione agli scarichi esclusivamente sotto il profilo idraulico (quantitativo) delle acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo idrico minore.

La Concessione è rilasciata al titolare dello scarico. Ove tra più entità sia costituito un Consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, la Concessione è rilasciata in capo al Consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati e del Consorzio in caso di mancato rispetto della Concessione. L'efficacia della Concessione decorre dall'ottenimento dell'autorizzazione da parte della Provincia, prevista dall'articolo n. 124 comma 7 del d.lgs. 152/2006 per quanto concerne gli aspetti qualitativi delle acque di scarico. Si ricorda che lo scarico di acque meteoriche non è soggetto al rilascio di autorizzazione qualitativa ad eccezione dello scarico di reti meteoriche.

### ARTICOLO 18. SCARICHI SUL SUOLO

E' fatto divieto di effettuare scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo nelle aree incluse nella fascia di rispetto idraulico del reticolo idrico minore.

### ARTICOLO 19. CONTROLLO DELLE AUTORIZZAZIONI

Fatto salvo quanto previsto in materia di controlli da parte dell'Autorità competente sulla qualità delle acque scaricate (Amministrazione Provinciale), il Comune è l'autorità competente per il controllo degli scarichi sotto il profilo idraulico (quantitativo) delle acque recapitate nel corpo ricettore appartenente al reticolo idrico minore.

Il Comune è autorizzato ad eseguire le ispezioni ed i controlli necessari all'accertamento del rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e delle condizioni che

danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

## **ARTICOLO 20. MODIFICA DELLE CONDIZIONI CHE DANNO LUOGO A SCARICHI**

Nel caso di modifica delle condizioni che danno luogo a scarichi sotto il profilo idraulico deve essere richiesta una nuova Autorizzazione.

Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche quantitative diverse, deve essere data comunicazione al Comune, il quale, verificata la compatibilità dal punto di vista quantitativo delle acque recapitate nel corpo recettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

## **ARTICOLO 21. RILASCIO DELLA CONCESSIONE IDRAULICA**

La Concessione idraulica comporta l'emanazione di un apposito decreto e la stipula di un relativo disciplinare tra il richiedente e l'Amministrazione comunale.

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia e vincoli di natura paesistico-ambientali, per l'ottenimento della Concessione relativa all'aspetto della quantità di acque recapitate, il richiedente deve produrre opportuna documentazione tecnica che verifichi l'idoneità del corpo ricettore a smaltire la quantità di acqua scaricata. Tale verifica deve essere effettuata sia per scarichi di acque reflue domestiche od industriali (o miscuglio delle stesse, cioè acque reflue urbane), sia per acque meteoriche di dilavamento.

In allegato alla domanda per il rilascio della Concessione, il richiedente deve produrre seguente documentazione tecnica in formato digitale, secondo le modalità individuate dalla PA:

- 1. estratto della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000, con indicata la localizzazione del nuovo scarico e la perimetrazione del bacino imbrifero con sezione di chiusura posta in corrispondenza del punto di immissione;*
- 2. estratto della mappa catastale con indicata la localizzazione del nuovo scarico;*
- 3. estratto dell'aerofotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con indicata la localizzazione del nuovo scarico;*
- 4. planimetria dello stato di fatto a scala idonea;*
- 5. disegni tecnici illustranti il progetto del manufatto di recapito a scala idonea (indicativamente 1:10);*
- 6. sezione trasversale in corrispondenza dell'opera a scala idonea;*
- 7. profilo longitudinale dell'alveo per un tratto adeguato a monte e a valle del punto di scarico a scala idonea;*
- 8. verifica idraulica finalizzata ad accertare la compatibilità della portata scaricata con le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua ricettore;*

9. *documentazione fotografica;*
10. *relazione tecnica illustrante il progetto.*

## ARTICOLO 22. CALCOLO DELLA PORTATA DI SCARICO

Premesso che dovrà essere sempre verificato che la portata scaricata in un ricettore sia compatibile con limiti di accettabilità idraulica del medesimo (vedi art. 24), la determinazione della portata di scarico di progetto in corpo idrico superficiale deve avvenire con le seguenti modalità.

- ◆ Lo scarico di acque nere provenienti da agglomerati urbani o industriali in corpi idrici superficiali è concesso solo a seguito di un processo di depurazione. Il progetto del manufatto di depurazione darà indicazioni precise circa la portata di scarico media e di picco.
- ◆ Per lo scarico di acque nere provenienti da insediamenti isolati deve essere determinato l'effettivo carico insediativo e calcolate successivamente le portate in base al consumo medio procapite di acqua potabile, pari a 250 litri/giorno per abitante equivalente.
- ◆ Le portate degli scarichi di sfioratori di piena delle reti fognarie unitarie o di reti pubbliche di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento a servizio di aree già edificate o urbanizzate e già dotate di reti fognarie, sono limitate dalla capacità idraulica del ricettore e, comunque, entro il valore massimo di 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile (vedi Piano di Tutele delle Acque PTA vigente).
- ◆ Per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da nuove superfici impermeabili si rimanda ai Regolamenti Regionali n. 7 del 23 novembre 2017, n. 8 del 19 aprile 2019 e n. 3 del 28 marzo 2025 (*Invarianza idraulica e idrologica*).

La portata di scarico è limitata a 10 l/s per ettaro di superficie interessata dall'intervento.

Nel caso di interventi con superficie minore o uguali a 300 m<sup>2</sup> la portata di scarico viene limitata a 20 l/s per ettaro di superficie interessata dall'intervento.

- ◆ Per gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da superfici impermeabili esistenti la portata di scarico viene limitata a 20 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile.

## ARTICOLO 23. CARATTERISTICHE PROGETTUALI

- ◆ Il manufatto di scarico deve essere strutturato in modo da avvenire nella medesima direzione di flusso della corrente.
- ◆ Il progetto deve prevedere idonei accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare la formazione di turbolenze nel corpo ricettore e/o l'innescio di fenomeni erosivi di fondo o di sponda.
- ◆ Il manufatto di recapito deve essere compatibile con l'assetto delle difese idrauliche esistenti o programmate, e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

- ◆ La limitazione della portata di scarico avverrà mediante vasche volano o di laminazione controllata.

Per ogni altra indicazione tecnico-progettuale si rimanda alla normativa di settore vigente.

## ARTICOLO 24. LIMITI DI ACCETTABILITA' DEL CORPO RICETTORE

I limiti di accettabilità delle portate di scarico dipendono principalmente dalle caratteristiche idrauliche del corpo ricettore.

Una volta determinata la portata di massima piena del corso d'acqua ( $Q_{100}$ ) in prossimità del punto di scarico per un tempo di ritorno di 100 anni, e la portata massima defluibile ( $Q_{max}$ ) riferita alla sezione in esame, si potrà considerare come portata limite di uno scarico ( $Q_{lim}$ ) quella portata che sommata alla portata di massima piena del corso d'acqua, ed aumentate del 20%, risulti uguale alla portata massima defluibile.

Tale valore può essere ricavato con la seguente relazione:

$$Q_{lim} = (Q_{max} - 1.2 \times Q_{100}) / 1.2$$

Nella determinazione dei limiti di accettabilità, riferiti a scarichi con portata prossima al limite ricavato dalla precedente relazione, per la determinazione della portata di massima piena del corso d'acqua sarà necessario verificare a monte del nuovo punto di immissione (indicativamente 100 metri lungo il ricettore) l'eventuale presenza di scarichi rilevanti rispetto alle capacità idrauliche del ricettore e/o provenienti dall'esterno del bacino idrografico considerato. Tali eventuali scarichi dovranno essere computati nel calcolo della portata di massima piena.

I limiti di accettabilità delle portate di scarico possono essere anche vincolati dalla presenza a valle del nuovo punto di immissione di situazioni critiche da un punto di vista idraulico. Sarà quindi necessario verificare la presenza di tali situazioni (indicativamente 200 metri lungo il ricettore) e, nel caso, definire il limite di accettabilità in modo da non aggravare la situazione presente.

Nel caso la capacità di smaltimento del corso d'acqua ricettore in periodo di piena non risultasse sufficiente per la portata di scarico da recapitare, occorrerà prevedere l'adozione di opportune vasche volano.

## TITOLO VI. DISCIPLINA DEGLI ATTRAVERSAMENTI

### ARTICOLO 25. DEFINIZIONE

Sono compresi nel termine “*attraversamento*” le seguenti opere:

- ◆ Attraversamenti aerei: linee elettriche, telefoniche, seggiovie, funivie, teleferiche, palorci, ponti canali, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature, passerelle, ponti, attraversamenti generici con cavi o tubazioni;
- ◆ Attraversamenti in subalveo: linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, oleodotti, cunicoli tecnologici, sifoni, sottopassi pedonali o carreggiabili, attraversamenti generici in subalveo.

### ARTICOLO 26. ATTRAVERSAMENTI IN SUBALVEO

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia e di eventuali vincoli di natura paesistico-ambientale, per l’ottenimento della Concessione per la realizzazione di attraversamenti in subalveo sul reticolo minore, il richiedente deve produrre, in allegato alla domanda, la seguente documentazione tecnica in formato digitale, secondo le modalità individuate dalla PA:

1. *estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, con l’ubicazione delle nuove opere;*
2. *estratto del aerofotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l’ubicazione delle nuove opere;*
3. *estratto della mappa catastale con l’ubicazione delle nuove opere;*
4. *rilievo planimetrico dell’area di intervento a scala idonea (indicativamente 1:100);*
5. *sezione trasversale in corrispondenza dell’opera a scala idonea (indicativamente 1:50) dello stato di fatto e del progetto;*
6. *profilo longitudinale lungo l’alveo dello stato di fatto e del progetto a monte ed a valle dell’opera a scala idonea (indicativamente 1:50);*
7. *documentazione fotografica illustrante lo stato dei luoghi;*
8. *relazione tecnica illustrante il progetto e le modalità esecutive dei lavori.*

### ARTICOLO 27. ATTRAVERSAMENTI AEREI

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia e di eventuali vincoli di natura paesistico-ambientale, per l’ottenimento della Concessione relativa alla

realizzazione di attraversamenti aerei sul reticolo minore il richiedente deve produrre, in allegato alla domanda, la seguente documentazione tecnica in formato digitale, secondo le modalità individuate dalla PA:

1. *estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, con indicata la localizzazione delle nuove opere e la perimetrazione del bacino imbrifero con sezione di chiusura posta in corrispondenza dell'attraversamento;*
2. *estratto del fotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione delle nuove opere;*
3. *estratto della mappa catastale con indicata la localizzazione delle nuove opere;*
4. *rilievo planimetrico dell'area di intervento a scala idonea (indicativamente 1:100);*
5. *sezione trasversale in corrispondenza dell'intervento a scala idonea (indicativamente 1:50);*
6. *profilo longitudinale dell'alveo per un tratto adeguato a monte e ad a valle dell'area di intervento;*
7. *verifica idraulica della sezione libera di deflusso dell'attraversamento per un tempo di ritorno di almeno 100 anni;*
8. *documentazione fotografica illustrante lo stato dei luoghi;*
9. *relazione tecnica illustrante il progetto e le modalità esecutive dei lavori.*

## **ARTICOLO 28. ATTRAVERSAMENTI AEREI DI LINEE TECNOLOGICHE SOSPESSE**

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia e di eventuali vincoli di natura paesistico-ambientale, per l'ottenimento della Concessione per la realizzazione di attraversamenti aerei di linee tecnologiche sospese su pali e/o tralicci sul reticolo minore il richiedente deve produrre, in allegato alla domanda, la seguente documentazione tecnica in formato digitale, secondo le modalità individuate dalla PA:

1. *estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, con l'ubicazione delle nuove opere;*
2. *estratto del fotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione delle nuove opere;*
3. *estratto della mappa catastale con l'ubicazione delle nuove opere;*
4. *rilievo planimetrico dell'area di intervento a scala idonea (indicativamente 1:100);*
5. *documentazione fotografica illustrante lo stato dei luoghi;*
6. *relazione tecnica illustrante il progetto e le modalità esecutive dei lavori.*

## ARTICOLO 29. CARATTERISTICHE PROGETTUALI

Per quanto riguarda gli attraversamenti in subalveo, i manufatti devono essere posizionati a quote inferiori a quelle massime raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e devono essere comunque adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamenti per erosione del corso d'acqua. La quota di posizionamento dei manufatti, anche in caso di corsi d'acqua non in approfondimento, non deve mai essere inferiore a 50 cm rispetto alla quota attuale di scorrimento, inoltre non deve essere in alcun modo modificata la sezione naturale dell'alveo in corrispondenza dei manufatti stessi. Per il solo caso di alvei artificiali in calcestruzzo, in caso di inderogabile e documentata necessità progettuale e tecnica, l'approfondimento degli attraversamenti in subalveo rispetto alla quota di fondo alveo potrà essere inferiore a 50 cm.

I ponti con luce superiore a 6 metri devono essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b", paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).

Il progetto di ponti con luce inferiore a 6 metri, e di attraversamenti in genere, deve essere accompagnato da un'adeguata verifica idraulica attestante che la sezione libera di progetto sia stata dimensionata per una portata di piena con tempo di ritorno 100 anni (Q100) e con un franco minimo di 1 metro. In casi particolari (corsi d'acqua di modesta entità, problemi di natura progettuale o morfologica, ecc.), può essere rilasciata da parte dell'Autorità idraulica (comune) una specifica deroga che permette di considerare come sezione libera di progetto quella adeguata al passaggio di una portata centennale aumentata del 25% ( $Portata = Q_{100} * 1.25$ ).

I manufatti di attraversamento, indipendentemente dalle loro dimensioni, non devono in ogni caso restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna, né comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo che riducano la sezione libera di deflusso.

Per gli attraversamenti di linee elettriche ad alta tensione, per motivi di sicurezza delle operazioni di manutenzione lungo il corso d'acqua, sarà necessario mantenere un'altezza minima dall'alveo pari a 8 m.

Non è ammessa la costruzione di pali o tralicci asserviti a linee tecnologiche sospese ad una distanza inferiore a 5 m dalla sommità della sponda incisa del corso d'acqua.

Per ogni altra indicazione di carattere progettuale si rimanda alle normative vigenti in materia.

## TITOLO VII. DISCIPLINA DELLE DERIVAZIONI

### ARTICOLO 30. DEFINIZIONE

Nelle presenti norme con il termine “derivazione” si intende l’insieme delle opere e manufatti realizzati per il prelievo di acque da corpi idrici superficiali appartenenti al reticolo idrico minore.

### ARTICOLO 31. PROCEDURE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUE SUPERFICIALI

La Concessione alla derivazione di acque superficiali è rilasciata dall’Amministrazione Provinciale alla quale dovrà essere presentata formale istanza.

Il Comune, dietro richiesta da parte dell’Amministrazione Provinciale, in qualità di Autorità Idraulica dovrà esprimere un parere circa l’opera di derivazione ed emanare relativo Nulla-osta idraulico.

### ARTICOLO 32. CARATTERISTICHE PROGETTUALI

L’opera di presa non deve determinare un restringimento della sezione libera di deflusso.

Il manufatto di derivazione deve essere compatibile con l’assetto delle difese idrauliche esistenti o programmate e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante.

Per ogni altra indicazione di carattere progettuale si rimanda alle indicazioni vigenti in materia ed alle disposizioni dell’Autorità idraulica competente.

## TITOLO VIII. DISCIPLINA DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

### ARTICOLO 33. DEFINIZIONE

Per “opere di sistemazione idraulica” si intende l’insieme delle opere aventi la finalità di difendere il territorio da allagamenti e ristagni di acque comunque generati, e/o finalizzate ad assicurare la funzionalità della rete scolante del territorio.

Tali opere possono essere suddivise in:

- ◆ Opere di regimazione: si tratta di opere finalizzate alla modifica della pendenza ed alla stabilizzazione del fondo dell’alveo, alla riduzione della velocità della corrente.
- ◆ Opere di difesa: si tratta di opere longitudinali finalizzate alla difesa delle sponde dall’erosione ad opera del corso d’acqua ed al contenimento delle piene.

Tra le principali opere di regimazione sono comprese:

- Soglie e cunettoni;
- Briglie;
- Pennelli;
- Rampe;
- Casse di espansione.

Tra le principali opere di difesa sono comprese:

- Argini;
- Scogliere;
- Gabbionate;
- Rivestimenti di sponda;
- Muri spondali;
- Terre rinforzate

### ARTICOLO 34. RILASCIO DELLA CONCESSIONE PER OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA

Fatto salvo il rispetto di eventuali altri obblighi attinenti la normativa edilizia, per l’ottenimento della Concessione per la realizzazione di opere di sistemazione idraulica sul reticolo minore, il richiedente deve produrre in allegato alla domanda, la seguente documentazione tecnica in formato digitale, secondo le modalità individuate dalla PA:

1. *Estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1:10.000, con indicata la localizzazione delle nuove opere e la perimetrazione del bacino imbrifero sotteso dalla sezione di intervento;*

2. Estratto del fotogrammetrico comunale, alla scala 1: 2.000, con l'ubicazione delle nuove opere;
3. Estratto della mappa catastale con indicata la localizzazione delle nuove opere;
4. Planimetria dello stato di fatto a scala idonea;
5. Disegni tecnici illustranti il progetto a scala idonea;
6. Sezioni trasversali in corrispondenza dell'area di intervento;
7. Profilo longitudinale dell'alveo per un tratto adeguato a monte e a valle dell'area di intervento;
8. Verifica idraulica della sezione libera di deflusso comprendente il calcolo della portata di massima piena prevedibile per un tempo di ritorno di almeno 100 anni;
9. Documentazione fotografica;
10. Relazione tecnica illustrante il progetto e le modalità esecutive dei lavori.

## ARTICOLO 35. CARATTERISTICHE PROGETTUALI

E' possibile la costruzione di difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), purché realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti della sezione libera di deflusso. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua.

Il progetto di opere di sistemazione idraulica deve essere supportato da una relazione idraulica attestante che le nuove opere siano state dimensionate considerando una portata di deflusso ( $Q_{prog}$ ) non inferiore a quella determinata per una piena con tempo di ritorno centennale ( $Q_{100}$ ), aumentata del 20%.

Tale valore può essere ricavato dalla seguente formula:

$$Q_{prog} = Q_{100} \times 1.2$$

Per quanto riguarda gli schemi tipo progettuali delle opere di sistemazione idraulica, si rimanda alla d.g.r. n. VI/48740 del 29/02/2000 "Approvazione direttiva Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" o a specifici manuali di letteratura tecnica.

La realizzazione di muri spondali verticali, o ad elevata pendenza, è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

## TITOLO IX. CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

Le opere afferenti ai corsi d'acqua, e gli interventi sul complesso della demanialità idrica, ricadenti all'interno delle seguenti tipologie:

*A - Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali;*

*C - Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi*

*S - Scarichi*

*T - Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi*

*O - Occupazione di aree demaniali*

sono soggetti al pagamento di un canone annuo di polizia idraulica a seguito del rilascio della relativa Concessione. I canoni sono riportati nell'allegato F della d.g.r. n. XII/3668 del 16/12/2024 e successive modifiche e integrazioni.

## TITOLO X. DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DI RIMOZIONE DI MATERIALI IN ALVEO

### ARTICOLO 36. RIMOZIONE DI MATERIALI INERTI

Fermo restando che l'attività estrattiva in alveo è vietata ai sensi della l.r. 14/98, l'asportazione di materiale inerte dall'alveo è possibile solo in caso di salvaguardia della pubblica incolumità o di interventi generali di sistemazione idraulica.

Tale attività è regolamentata dalla Direttiva 3 "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del Po" emessa dall'Autorità di Bacino del Fiume Po e approvata con D.P.C.M. 24 luglio 1998.

L'asportazione di materiali inerti dai corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore è consentita previo rilascio di Concessione da parte dell'Ufficio regionale competente.

Per l'ottenimento di tale atto, il richiedente dovrà produrre opportuna documentazione comprendente:

1. Estratto della Carta Tecnica Regionale, alla scala 1: 10.000, e del fotogrammetrico comunale, alla scala 1:2.000, con l'ubicazione dell'area di intervento;
2. Estratto della mappa catastale con l'ubicazione dell'area di intervento;
3. Sezioni trasversali in corrispondenza dell'area di intervento riportanti lo stato di fatto e di progetto;
4. Profilo longitudinale in corrispondenza dell'area di intervento riportante lo stato di fatto e di progetto;
5. Documentazione fotografica illustrante lo stato dei luoghi;
6. Relazione tecnica illustrante le modalità di esecuzione dell'intervento.

L'asportazione di materiali inerti dai corsi d'acqua è consentita nei seguenti casi:

- ◆ asportazioni costituenti a tutti gli effetti attività finalizzata alla conservazione della sezione utile di deflusso e al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture;
- ◆ asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di difesa e sistemazione idraulica;
- ◆ asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali.

L'asportazione di materiale inerte dagli alvei demaniali è soggetta al pagamento di un canone, definito annualmente da parte dell'Amministrazione regionale.

## **ARTICOLO 37. RIMOZIONE DI MATERIALE VEGETALE**

L'asportazione di materiale vegetale vivente dall'alveo è soggetta a rilascio di Nulla-osta idraulico. L'intervento previsto deve essere dettagliatamente descritto nella domanda di Nulla-osta con particolare riguardo alle finalità da conseguire ed alle modalità esecutive dell'intervento stesso.

L'asportazione di materiale vegetale abbattuto e trasportato dalla corrente e/o di rifiuti dall'alveo non è soggetta a rilascio di alcuna autorizzazione.

## **TITOLO XI. RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA**

In caso di realizzazione di opere e/o interventi abusivi o difformi da quanto concesso/autorizzato, la diffida a provvedere alla rimozione e riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale.

## **TITOLO XII. PROCEDURE DI RILASCIO PROVVEDIMENTI**

### **ARTICOLO 38. RILASCIO DI CONCESSIONE E/O NULLA OSTA IDRAULICO**

Per quanto concerne le procedure operative finalizzate al rilascio della Concessione e/o del Nulla osta idraulico, si rimanda agli Allegati E e G della d.g.r. n. XII/3668 del 16/12/2024 e successive modifiche e integrazioni.

### **ARTICOLO 39. RILASCIO DI PROVVEDIMENTI SU CORSI D'ACQUA A CONFINE COMUNALE**

Per il rilascio di Nulla-osta idraulico o Concessione idraulica per opere o interventi riferiti al reticolo minore con ruolo di confine comunale:

- ◆ il richiedente deve presentare ai comuni interessati la medesima istanza, con i contenuti e gli elementi tecnici previsti dalla convenzione vigente sottoscritta tra i due comuni confinanti, ovvero la documentazione tecnica indicata nelle presenti norme;
- ◆ entro i termini stabiliti dalla convenzione, deve essere indetta apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
- ◆ nel caso in cui l'intervento o l'opera ricada su una sola sponda, l'istanza deve essere presentata al comune di appartenenza della sponda; al comune confinante della sponda opposta deve essere richiesta l'emissione di un parere.

## ARTICOLO 40. INTERVENTI D'URGENZA

È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, ma richiedendo la sola Autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza e rilevanza pubblica.

La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dal Comune che, a seguito della richiesta, rilascia la sopra citata Autorizzazione provvisoria qualora sussistano i requisiti necessari.

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della Concessione, entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.

Nel provvedimento di Autorizzazione si dovrà fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'Amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.

## TITOLO XIII. NORME SPECIALI

### ARTICOLO 41. CONVENZIONI CON COMUNI LIMITROFI

Per la corretta gestione delle aree afferenti al demanio idrico collegato al reticolo minore con ruolo di confine comunale, dovranno essere stipulate ed approvate in sede di Consiglio Comunale, apposite convenzioni con i comuni limitrofi.

Tali convenzioni:

- ◆ disciplinano le procedure amministrative e i tempi massimi per il rilascio od il diniego di autorizzazioni;
- ◆ individuano gli elementi tecnici che devono essere contenuti nelle istanze per il rilascio di autorizzazioni;
- ◆ fissano i criteri per la suddivisione dei canoni di polizia idraulica;
- ◆ individuano l'Amministrazione competente (scelta tra i due Comuni, anche in avvicendamento) per l'indizione della conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ai fini di procedere al rilascio di autorizzazioni.

\*\*\*

Per tutto quanto non espressamente specificato, si rimanda alla d.g.r. n. XII/3668 del 16/12/2024 e successive modifiche e integrazioni.

## TITOLO XIV. ALTRE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Altre norme di riferimento riguardanti la gestione delle aree afferenti al reticolo idrico sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA). Tali vincoli sono riportati graficamente sulla Tavola 2 del DPI.

Nello specifico, il territorio comunale di Olgiate Comasco è interessato dalle perimetrazioni **PAI** relative a:

- **ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI DI CARATTERE TORRENTIZIO LUNGO LE ASTE DEI CORSI D'ACQUA**
  - dissesti a pericolosità elevata (Eb)
  - dissesti a pericolosità media o moderata (Em)

Di seguito si riporta estratto dell'Art. 9 delle Norme di Attuazione del PAI.

*Comma 5 - Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n.279, convertito in L. 11 dicembre 200, n. 365, nelle aree **Ee** sono esclusivamente consentiti:*

- *gli interventi di demolizione senza ricostruzione;*
- *gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a) b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;*
- *gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento di carico insediativo;*
- *gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;*
- *i cambiamenti delle destinazioni culturali, purché interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;*
- *gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;*
- *le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;*
- *la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;*
- *l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;*
- *l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le*

*discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuato le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.*

*Comma 6 - Nelle aree **Eb**, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5. sono consentiti:*

- *gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;*
- *gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale;*
- *la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;*
- *il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa quando esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.*

*Comma 6bis - Nelle aree **Em** compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni di dissesto validato dall'Autorità competente.*

Il territorio comunale di Olgiate Comasco è interessato anche dalle perimetrazioni **PGRA** relative a:

- **AMBITO TERRITORIALE RSCM - Reticolo Secondario Collinare Montano**
  - Aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti (aree P2/M) (TR 100-200 anni);
  - Aree potenzialmente interessate da alluvioni rare (aree P1/L) (TR 500 anni).

Per le aree P2/M si conferma la normativa delle aree PAI Eb (art. 9, comma 6 Nda PAI – vedi sopra).

Per le aree P1/L si conferma la normativa delle aree PAI Em (art. 9, comma 6bis Nda PAI – vedi sopra).